

Legge federale sul lavoro (LL)
Ripercussioni della Legge sul lavoro sui medici assistenti
a partire dal 1° gennaio 2005

1. Applicabilità della LL ai medici assistenti

A partire dal 1° gennaio 2005 le disposizioni della LL concernenti gli orari di lavoro e di riposo si applicano a tutti i medici assistenti, indipendentemente dallo statuto giuridico del datore di lavoro.

Il testo completo della LL e delle OLL 1 a OLL 4 sono giuridicamente vincolanti. La presente esposizione si limita unicamente alla riproduzione di disposizioni scelte.

2. Ripercussioni sui medici assistenti di questa estensione del campo d'applicazione

I medici assistenti soggiacevano già ora alla LL per quanto concerne l'intero settore della protezione della salute.

A partire dal 1° gennaio 2005 la durata del lavoro e del riposo della LL si applica pure ai medici assistenti. Riassumendo, elenchiamo qui di seguito gli effetti più importanti:

2.1. Durata del lavoro

- L'utilizzo del termine **tempo di lavoro** nella LL non implica automaticamente la remunerazione di tale lavoro, né indica in che modo tale remunerazione debba avvenire (la remunerazione è un accordo nell'ambito del diritto del lavoro / contrattuale).
- Il **perfezionamento professionale** è considerato tempo di lavoro quando ha luogo su ordine del datore di lavoro o della legge (ad es. corsi per maestri di tirocinio) (OLL 1 articolo 13 cpv. 4).
- Il tempo obbligatorio per la formazione dei medici assistenti è considerato tempo di lavoro.
- In presenza di **veri e propri casi speciali** risp. casi di necessità (ad es. pericolo di vita, incendio, inondazione, salvataggio della produzione), in via eccezionale è pure possibile effettuare ore supplementari che eccedono la durata del lavoro giornaliero, nella misura in cui tale situazione sia indipendente dalla volontà delle persone coinvolte e alle cui conseguenze non è possibile far fronte con altre soluzioni accettabili. In nessun caso è possibile mirare in tal modo a un incremento della produzione e delle capacità (OLL 1 articolo 26).

2.2. Definizione del termine di settimana

L'articolo 16 OLL 1 definisce nel modo seguente la settimana:

- dal lunedì, risp. dalla notte tra la domenica e il lunedì, fino alla domenica
- al massimo 5 giorni lavorativi e mezzo alla settimana, estensione con il consenso del lavoratore a 6 giorni, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo (OLL 1 articolo 16 cpv. 2).
- In caso di necessità di lavoro domenicale, non è ammesso che il lavoratore venga impiegato per più di sei giorni consecutivi (OLL 1 articolo 21 cpv. 3). Ciò significa che non è mai ammesso che il lavoratore venga impiegato per oltre 6 giorni consecutivi.

2.3. Durata massima del lavoro

- **La durata massima della settimana lavorativa è di 50 ore** (articolo 9 cpv. 1 lett. b LL).
- Non è ammesso prolungare la durata massima del lavoro. Un prolungamento duraturo con compensazione è possibile unicamente secondo le disposizioni dell'articolo 9 cpv. 3 LL in combinazione con l'articolo 22 OLL 1 (aziende soggette alle intemperie).
- Se nel corso di una settimana uno o più giorni festivi cadono su un giorno lavorativo, la durata massima di lavoro di tale settimana si riduce in modo corrispondente.
- La durata massima di lavoro **va rispettata settimanalmente**, non dunque quale media mensile, trimestrale o addirittura annuale.
- Un superamento è ammesso soltanto in casi eccezionali e urgenti. Il superamento della durata massima di lavoro in via eccezionale giusta l'articolo 12 LL è possibile nei seguenti casi:
 - accumulo straordinario di lavoro
 - per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione
 - per prevenire disfunzioni d'esercizio
- I **piani di servizio** devono essere allestiti in modo tale da poter osservare di regola la durata massima di lavoro settimanale.

2.4. Ore supplementari

- Per ore supplementari s'intende il superamento della durata massima di lavoro settimanale.
- Nelle aziende con settimana lavorativa di 50 ore **non** è ammesso prestare **più di 2 ore di lavoro supplementari per giorno e non oltre 140 ore supplementari per anno civile** (LL articolo 12 cpv. 2 lett. b).
- Le ore supplementari in ospedali/case/internati possono essere effettuate anche di domenica, vanno però compensate imperativamente con un congedo di uguale durata entro 14 settimane (articolo 8 OLL 2).
- Il datore di lavoro deve pagare, per le ore supplementari, un supplemento salariale del 25 per cento almeno. Se le ore supplementari sono

Legge federale sul lavoro (LL)
Ripercussioni della LL sui medici assistenti
a partire dal 1° gennaio 2005

compensate, con il consenso dei singoli lavoratori ed entro un periodo adeguato mediante un corrispondente congedo, non vi è l'obbligo di pagare un supplemento.(LL articolo 13)

2.5. Lavoro diurno e lavoro serale

- Il lavoro diurno (tra le ore 06.00 e le ore 20.00) e il lavoro serale (tra le ore 20.00 e le ore 23.00) devono rimanere compresi in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e le ore supplementariⁱ (LL articolo 10 cpv. 3).

Sussiste una disposizione speciale per ospedali e cliniche (non però per case/internati):

- La durata del lavoro diurno e serale del singolo lavoratore può essere estesa fino a un massimo di 17 ore, purché sia garantito, nella media di una settimana civile, un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive e il riposo giornaliero fra due periodi d'impiego è di almeno otto ore consecutive (OLL 2 articolo 5).

2.6. Pause

- Le pause contano come lavoro quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro e deve rimanere di picchetto (ad esempio portare il cerca-persone).
- Se il lavoro giornaliero dura **più di 5 ore e mezzo**, i lavoratori hanno diritto a **una pausa di un quarto d'ora**.
- Se il lavoro giornaliero dura **più di 7 ore**, i lavoratori hanno diritto a **una pausa di mezz'ora**.
- Se il lavoro giornaliero dura **più di 9 ore**, la durata della **pausa è di un'ora**.
- La pausa generalmente deve essere fissata in modo da dividere a metà il tempo di lavoro (OLL 1 articolo 18)
- Un periodo di lavoro di durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a una pausa supplementare conformemente all'articolo 15 LL.
- Le pause di una durata superiore a mezz'ora possono essere frazionate (articolo 18 LL).

ⁱ Si attira l'attenzione sul fatto che il testo italiano della LL e delle OLL utilizza il termine di *lavoro straordinario* quando la LL si riferisce alle ore supplementari rispetto alla durata massima del lavoro (*Überzeit*). Nell'uso comune italiano e anche nel Codice delle obbligazioni (cfr. art. 321c) le ore straordinarie indicano però anche le ore supplementari rispetto a quanto convenuto nel contratto di lavoro (*Überstunden*). Per evitare confusioni (nel presente contesto i due concetti devono infatti essere chiaramente distinti) e in conformità con la terminologia utilizzata dal Tribunale federale, nel presente testo la *Überzeit* è sempre tradotta con *ore supplementari* (anche laddove LL e OLL parlano di *lavoro straordinario*), mentre il termine *lavoro straordinario* si riferisce alle ore supplementari rispetto a quanto convenuto (*Überstunden*) e non rispetto alla durata massima del lavoro (*Überzeit*). (nota della traduttrice)

2.7. Riposo

Principio:

- Il riposo giornaliero è di almeno undici ore consecutive (articolo 15 a LL).

Eccezione per ospedali e case/internati:

- Il riposo giornaliero può essere ridotto fino a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore (articolo 9 OLL 2).
- Il riposo giornaliero per lavoratori adulti può essere ridotto una volta alla settimana fino a 8 ore, a condizione che nella media di due settimane venga osservata la durata di 11 ore.

2.8. Giorno di riposo settimanale e riposo giornaliero

- La durata cumulata del giorno di riposo settimanale e del riposo giornaliero deve ammontare ad almeno 35 ore consecutive (articolo 21 cpv. 2 OLL 1).
- La semigiornata libera settimanale comprende 8 ore (dalle ore 06.00 fino alle ore 14.00 oppure dalle ore 12.00 fino alle ore 20.00), che vanno accordate immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Ciò significa che il periodo di riposo consecutivo di norma ha una durata di 19 ore complessive.
- Nel corso dell'anno civile vanno concesse **almeno 12 domeniche libere**. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.
- Su richiesta del lavoratore, l'ospedale deve accordare, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a **cerimonie religiose**.
- Nelle **settimane senza domenica libera** occorre però concedere un riposo settimanale di almeno 36 ore consecutive, che deve essere immediatamente successivo al riposo giornaliero. Il riposo settimanale si estende dunque a un totale di 47 ore (articolo 12 cpv. 2 OLL 2). Attenzione: ciò è il caso unicamente se il lavoratore ha meno di 26 domeniche libere all'anno. Se ogni due domeniche una è libera, la compensazione è di 1 a 1 (giorno di riposo sostitutivo della domenica 24 ore + 11 ore ai sensi dell'articolo 21 cpv. 2 OLL 1).
- Tutti i **giorni festivi** (il giorno della festa nazionale e fino a 8 giorni festivi cantonali) sono considerati giorni di riposo supplementari.
- In caso di necessità di lavoro domenicale, il lavoratore non può essere impiegato per più di **sei giorni consecutivi** (OLL 1 articolo 21 cpv. 3).

2.9. Servizio di picchetto

Definizione: il servizio di picchetto viene prestato in aggiunta al normale lavoro giornaliero. Il versamento del salario va però distinto chiaramente dal computo al tempo di lavoro.

- Il servizio di picchetto che deve essere prestato **in azienda (ospedale)**, è considerato integralmente **quale tempo di lavoro**. Ciò vale pure se il lavoratore ha la possibilità di coricarsi.
- Nell'ambito del servizio di picchetto prestato all'esterno dell'azienda-ospedale (servizio su chiamata), è considerato tempo di lavoro unicamente il lavoro effettivamente prestato. Il tragitto verso il e dal luogo di intervento viene già calcolato quale tempo di lavoro.

Legge federale sul lavoro (LL)
Ripercussioni della LL sui medici assistenti
a partire dal 1° gennaio 2005

- Su un periodo di quattro settimane i lavoratori possono prestare servizio di picchetto durante al massimo sette giorni.
- Una volta terminato l'ultimo servizio di picchetto, durante le due settimane successive il lavoratore non può più essere chiamato a prestare detto servizio.
 - Eccezione: I lavoratori possono essere di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di quattro settimane, purché a causa delle dimensioni e della struttura aziendali non sia disponibile personale a sufficienza e il numero di interventi di picchetto effettivi nella media di un anno civile non superi un totale di cinque al mese.
- Il riposo può essere interrotto da interventi di picchetto. In seguito il rimanente riposo deve però essere accordato. Se non è possibile raggiungere un riposo minimo di quattro ore consecutive, occorre riconcedere in seguito il riposo giornaliero.
- Il riposo giornaliero può essere ridotto fino a nove ore più volte alla settimana, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore.

2.10. Lavoro notturno

- La durata del lavoro giornaliero in caso di lavoro notturno (tra le ore 23.00 e le ore 06.00) non può eccedere 10 ore, se è in gran parte composto da tempo di presenza (non servizio di picchetto) e offre la possibilità di riposarsi (articolo 10 cpv. 2 OLL 2).
- Se il lavoro in gran parte non è costituito da tempo di presenza (bensì da lavoro effettivo), la durata del lavoro non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse (articolo 17a cpv. 1 LL), a meno che il lavoratore non sia occupato al massimo tre notti consecutive su sette. A tal proposito si rinvia alle disposizioni particolari dell'articolo 17a cpv. 2 LL in combinazione con l'articolo 29 cpv. 1 OLL 1.
- Giusta l'autorizzazione globale negli ospedali, il lavoro notturno può ammontare a 12 ore entro un periodo di 12 ore, se una grande parte consiste in puro tempo di presenza, se vi è a disposizione un luogo ove riposarsi e se il tempo di riposo comprende almeno 4 ore. Le pause sono considerate tempo di lavoro. Ai lavoratori va inoltre concesso un riposo giornaliero di 12 ore.
- In caso di lavoro notturno regolare o periodico il lavoratore ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto (cfr. art. 17b cpv. 2 LL) La compensazione deve essere accordata entro un anno (articolo 17b cpv. 2 LL).